



TRIBUNALE DI PATTI

SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,

All'udienza del 18.10.2021, tenutasi con le forme della trattazione scritta, ha pronunciato e pubblicato – ex art. 429 cpc - la seguente

SENTENZA

Nel procedimento iscritto al n. 3002/2020 R.G. e vertente

TRA

[REDACTED] residente in Via Tripoli n. 14, Capo d'Orlando, c.f. [REDACTED] rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo La Cava (C.F. LCVVCN74D13F158Q) del foro di Messina, Via Cesare Battisti 108, ove intende ricevere gli avvisi di cancelleria ai seguenti recapiti (fax.090.346288; avv.vincenzolacava@pec.giuffre.it) per procura in calce al presente atto rilasciata su foglio separato.,

Ricorrente

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e Ufficio VIII – Ambito territoriale per la provincia di Messina e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Ufficio I – Affari generali, risorse umane e strumentali dell'URS, in persona del Dirigente p.t., rappresentato e difeso dalla Dott.ssa Alessandra Meliadò, c.f. MLDLSN74R62F158L, come da procura in atti.

Resistenti

e nei confronti di

tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2020/2021, di tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento, nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2020/2021, e provenienti da Gae, tutti i docenti partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2020/021.



OGGETTO: Trasferimento

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

██████████ con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 1.10.2020 conveniva in giudizio il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, esponendo:

- Di essere docente della scuola secondaria di secondo grado, assunta a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 01.09.015, ed attualmente in servizio, in assegnazione provvisoria, presso I.I.S. "MERENDINO" di Capo d'Orlando;
- Ha partecipato alla mobilità interprovinciale indetta con ordinanza ministeriale n 183 del 23.3.2020 presentando domanda di trasferimento interprovinciale, con la quale ha chiesto accertarsi il proprio diritto alla precedenza nel trasferimento interprovinciale ai sensi dell'art 33 comma 3 e 5 della legge 104/1992, atteso che il di lei padre, Sig. ██████████ risulta portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art 3 comma 3 della legge 104/1992, giusto verbale della commissione medica INPS di Messina;
- Ha indicato diversi comuni, scuole provincie e distretti disposti secondo un proprio ordine di preferenza così come consentito dalla stessa normativa di riferimento, indicando quali sedi preferite le scuole del comune di Capo d'Orlando e diversi distretti rientranti nelle provincie di Messina, Catania e Reggio Calabria
- Con mail e lettera di notifica non le è stata assegnata la precedenza richiesta e ciò per effetto dell'illegittima applicazione ed attuazione dell'O.M. n. 183/2020 attuativa del CCNI del 31.12.2019, prorogato sebbene la disponibilità dei posti

Deduceva, pertanto, l'illegittimità delle procedure di mobilità docenti per l'a.s. 2020/21, nonché delle previsioni contrattuali che non riconoscono il diritto di far valere il diritto di precedenza per l'assistenza al genitore disabile e, segnatamente, dell'art. 13 del CCNI sulla mobilità per gli a.s. 2019/22, ai sensi del quale la precedenza per il figlio referente unico che assiste un genitore disabile opererebbe solo nell'ambito dei trasferimenti all'interno della stessa provincia.

Tale disposizione, in sostanza, creerebbe una vera e propria disparità di trattamento e si porrebbe in contrasto con l'art. 33 co. 5 l. n. 104/92 e con l'art. 601 del D.Lgs. 297/1994.

Chiedeva, pertanto, l'accertamento del proprio diritto a godere della precedenza ex l. n. 104/92 nelle l. n. 104/92 nelle operazioni di mobilità 2020/21 e, per l'effetto, di essere assegnata definitivamente presso le scuole del comune di Capo d'Orlando e nelle scuole dei distretti rientranti nelle provincie di Messina, Catania e Reggio Calabria, anche in sovrannumero, e comunque in una delle sedi di cui alla domanda secondo l'ordine indicato che gli consentono comunque di prestare assistenza continua al padre

Il Ministero dell'Istruzione si costituiva in giudizio con memoria del 16.3.2021, con la quale contestava la fondatezza delle allegazioni avversarie.

In particolare, deduceva la legittimità del comportamento del MIUR, in quanto rispettoso delle norme che regolano la mobilità sul piano nazionale.



godere della precedenza per l'assistenza al padre disabile nel rispetto del diritto di cui all'art. 33 co. 5 l. n. 104/92 e del punteggio conseguito.

Conseguentemente, va affermato il diritto della ricorrente ad essere assegnata per le operazioni di mobilità docenti 2020/21 alla sede che le spetterebbe tenuto conto dell'applicazione del diritto di precedenza e del punteggio complessivamente spettante.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. n. 55/14 come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, sul ricorso proposto da [redacted] nei confronti del MIUR, in persona del ministro pro tempore, così provvede in via definitiva:

- Accerta e dichiara il diritto della ricorrente a far valere, ai fini delle operazioni di mobilità interprovinciale per l'a.s. 2020/2021, il proprio diritto di precedenza per l'assistenza al padre disabile;
- Dichiara, conseguentemente, l'illegittimità delle predette operazioni di mobilità nella parte in cui non è stata assegnata l'anzidetta precedenza alla ricorrente per l'a.s. 2020/2021;
- Ordina al Ministero convenuto di procedere all'annullamento del provvedimento con cui è stato negato alla ricorrente il trasferimento interprovinciale per l'a.s. 2020/2021, e di assegnarla presso la sede che le sarebbe spettata tenuto conto dell'anzidetta precedenza e del punteggio a lei spettante, con l'adozione di tutti gli ulteriori atti conseguenti. .

[redacted]
[redacted]
[redacted]
Patti, 18/10/2021.

Il Giudice Unico del Lavoro
dr. Fabio Licata

